

SUPPLEMENTO N. 198 DEL 28-01-2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

Oggetto consiliare n. 3292

RELAZIONE

La materia della distribuzione commerciale, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 117 della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale (ad esempio sentenza n. 1 del 2004), rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale: le Regioni sono pertanto competenti a innovare le disposizioni statali in materia di commercio.

Va rilevato tuttavia che alla disciplina del commercio afferiscono aspetti relativi a materia di competenza statale come la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; si tratta quindi di fattispecie con cui le disposizioni regionali devono essere coerenti.

Con il presente progetto di legge la Giunta regionale intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore e interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, utili per la connotazione socio-economica e culturale delle nostre radici storiche, nonché testimonianza della più nobile tradizione imprenditoriale e mercatale locale. Si tratta di risorse preziose per le nostre città anche per l'attrattività turistica che possono determinare.

Sono di seguito illustrati i 6 articoli che compongono il progetto di legge.

All'articolo 1 sono definite le finalità che consistono nella promozione, conoscenza e valorizzazione delle attività commerciali e artigianali aventi caratteristiche di valore storico, artistico, architettonico e ambientale.

L'articolo 2 individua i requisiti che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le attività artigiane ed i mercati storici devono possedere per essere qualificati, ai fini del progetto di legge, botteghe storiche o mercati storici.

La lett. a) del comma 1 dell'articolo introduce un importante fattore per determinare la storicità delle citate attività che risiede nel raggiungimento di una soglia minima temporale di

svolgimento dell'attività. Lo svolgimento di una medesima attività commerciale in un medesimo locale o nella stessa area pubblica per almeno 50 anni è uno degli elementi di individuazione delle "botteghe storiche" e "mercati storici".

Ciò posto occorre evidenziare che la storicità, intesa come esistenza prolungata nel tempo dell'attività, deve essere accompagnata da altri fattori.

I locali, gli arredi e le aree devono infatti presentare caratteristiche di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale e devono essere collegati con l'attività commerciale proprio per connotarne il radicamento nel tempo.

All'articolo 2, comma 2 viene stabilito un criterio che consente di includere nel novero delle botteghe storiche anche le attività che non si sono potute svolgere, con le caratteristiche che la norma richiede, nei medesimi locali, a seguito di trasferimenti o di ampliamenti; in tal caso occorre tuttavia che la sede attuale di svolgimento dell'attività sia adiacente o nelle immediate vicinanze di quella originaria.

Al comma 3 del medesimo articolo è stabilita la possibilità di classificare "botteghe storiche" anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande recanti la denominazione "osteria", purchè operanti da almeno 25 anni, per l'indubbio valore di radicamento nel territorio emiliano-romagnolo che tali "osterie" hanno.

La individuazione delle attività aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale definite nel progetto di legge "botteghe storiche" e "mercati storici" è realizzata con l'iscrizione in un apposito Albo comunale (art. 3, comma 3) e con l'attribuzione del marchio regionale di "Bottega storica" e di "Mercato storico" (art. 3, comma 6).

L'articolo 3 definisce la procedura amministrativa per l'individuazione delle botteghe e mercati storici. Detta procedura si articola in tre diverse fasi:

la prima - di competenza regionale - è volta a definire, mediante un provvedimento di natura amministrativa (delibera di giunta regionale da assumere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge), i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe storiche e dei mercati storici;

la seconda - di competenza provinciale - è finalizzata ad integrare entro 60 giorni dalla data di adozione della delibera regionale, i criteri e le modalità fissati nel provvedimento regionale al fine di introdurre elementi che, tenendo conto delle specificità del tessuto economico delle singole realtà territoriali, rendano detti criteri regionali più adeguati alle singole realtà locali;

la terza - di competenza comunale - è finalizzata alla individuazione e classificazione delle botteghe storiche e dei mercati storici presenti nel proprio territorio. I Comuni iscrivono le botteghe storiche e i mercati storici in un apposito albo comunale entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento provinciale ovvero, in sua mancanza, dalla adozione della delibera di Giunta regionale. Le modalità di tenuta dell'albo comunale sono regolate dalla Giunta regionale e possono essere integrate da ciascuna Provincia.

Nell'articolo 3 trova piena applicazione il principio di sussidiarietà verticale in relazione al quale la funzione deve essere allocata in capo all'Ente più vicino ai cittadini destinatari della funzione stessa, tale disposizione trae origine dalla necessità di tener conto delle peculiari tradizioni locali.

Ai sensi di quanto disposto al comma 6 dell'articolo 3, alle attività commerciali ed artigiane ed ai mercati inseriti nell'apposito Albo comunale viene conferito il marchio di "Bottega storica" e di "Mercato storico" da esporsi nei luoghi dove si esercita l'attività.

Il marchio è approvato dalla Regione che definisce altresì, con atto di Giunta, le modalità e le forme di utilizzazione del marchio stesso.

Il progetto di legge definisce, all'articolo 4, le condizioni per lo status di "Bottega storica" o "Mercato storico".

Tale status è collegato al mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione all'Albo. Qualora tali condizioni vengano meno il Comune deve procedere alla cancellazione dall'Albo.

L'articolo 4 contiene importanti misure volte alla promozione e alla valorizzazione delle botteghe storiche e dei mercati storici.

Innanzitutto, con le disposizioni contenute al comma 4 viene estesa a tali attività la possibilità, per i Comuni, di applicare le misure stabilite all'art. 8 della L.R. 14/1999. Si tratta della possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, nonché agevolazioni a livello dei regolamenti urbanistici e igienico sanitari.

Al comma 5 viene inoltre stabilito il principio in base al quale tali attività sono prioritarie ai fini della concessione dei contributi previsti dalla L.R. 41/1997. Con tale prescrizione si riconosce l'importanza di consentire il mantenimento di tali attività anche attraverso l'utilizzo degli strumenti finanziari regionali.

Il progetto di legge ha contemplato all'articolo 5 l'ipotesi di interventi di restauro conservativo e valorizzazione, successivi all'iscrizione all'albo comunale, stabilendo che tali lavori, ai

fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale, non debbano alterare l'immagine storica e tradizionale delle attività imprenditoriali in oggetto. A tal fine la disposizione prescrive che le proposte di intervento debbano essere presentate al Comune che può approvarle mediante l'istituto del silenzio assenso oppure, qualora l'Amministrazione comunale accerti che detti lavori siano tali da pregiudicare i requisiti originari richiesti per l'appartenenza all'albo, ne dà tempestiva comunicazione ai privati e nel caso che questi decidano comunque di porre in essere i lavori programmati provvede alla cancellazione dall'albo.

L'articolo 6 del progetto detta disposizioni in ordine ai controlli a cura dell'Amministrazione comunale preordinati all'accertamento della permanenza dei requisiti e del mantenimento delle condizioni sulla cui base si è provveduto ad assegnare il marchio di bottega e mercato storico. All'esito dei controlli, qualora risultasse l'inesistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, è previsto che il Comune - oltre alla cancellazione dall'apposito albo che costituisce presupposto necessario per il rilascio del relativo marchio distintivo - disponga l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative secondo il procedimento fissato dalla legge regionale vigente in materia di sanzioni amministrative.

È prevista inoltre la rimozione del marchio, nei confronti di coloro (non iscritti all'albo) che si siano indebitamente fregiati della denominazione e del marchio di "Bottega storica".

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.

2. Le attività commerciali ed artigianali di cui al comma 1 vengono definite, agli effetti della presente legge, "botteghe storiche" o "mercati storici".

Art. 2

Requisiti delle botteghe storiche e dei mercati storici

1. Ai fini della presente legge gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti "botteghe storiche" e "mercati storici", devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a)

svolgimento della medesima attività da almeno 50 anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b)

collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c)

presenza nei locali, negli arredi sia interni che esterni e nelle aree di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale.

2. Il periodo di cui alla lett. a) del comma 1 può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.

3. In deroga al disposto di cui alla lettera a) del comma 1, lo status di "bottega storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "osteria".

Art. 3

Individuazione delle botteghe storiche
e dei mercati storici

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione contenente i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici.

2. Le Province possono integrare, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, i criteri e le modalità fissati dalla Giunta regionale, con elementi di particolare interesse per la realtà territoriale di competenza.

3. I Comuni provvedono, entro centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2 o, in mancanza del provvedimento della Provincia, dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base della metodologia di rilevamento definita dalla Giunta regionale, tenuto conto delle integrazioni effettuate dalle Province, alla individuazione delle botteghe e dei mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale.

4. L'albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione inoltrata dai soggetti interessati.

5. Le modalità di tenuta dell'Albo comunale sono definite nelle deliberazioni di cui ai commi 1 e 2.

6. La Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad approvare i marchi di Bottega storica e di Mercato storico che sono conferiti alle attività commerciali ed artigiane e ai mercati inseriti nell'albo comunale di cui al comma 3, definendo i contenuti minimi essenziali del marchio, le modalità e le forme di utilizzazione dello stesso.

Art. 4

Status di "Bottega storica" o "Mercato storico"

1. Lo status di "Bottega storica" o "Mercato storico" è collegato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.

2. Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione o a seguito di richiesta del titolare dell'attività il Comune procede alla cancellazione dall'Albo.

3. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega storica" o "Mercato storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo le attività commerciali ed artigiane che:

a)

non siano iscritte all'albo di cui al comma 3 dell'art. 3;

b)

siano state cancellate dall'albo sopraindicato.

4. Il Comune può disporre per le botteghe storiche e i mercati storici iscritti all'albo le misure di cui all'art. 8, comma 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114".

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49", la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti "Botteghe storiche" e "Mercati storici".

Art. 5

Interventi di restauro conservativo e valorizzazione

1. I proprietari e i gestori delle botteghe storiche presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro.

2. L'Amministrazione comunale valuta se gli interventi di cui al precedente comma possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'albo di cui al comma 3 dell'art. 3, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato entro il termine dalla stessa stabilito indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche da apportare alla proposta di intervento, necessarie ad evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati, senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune dispone la cancellazione dell'esercizio dall'albo.

Art. 6

Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, ispezioni e controlli ai locali qualificati come "Botteghe storiche" al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e il mantenimento delle condizioni sulla cui base è stato assegnato il marchio di "Bottega storica".

2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.

3. Il procedimento per l'applicazione della sanzione pecuniaria è disciplinato dalla legge regionale in materia di sanzioni amministrative.

4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 14 della L.R. 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

5. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine allo stesso assegnato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.